



Provincia Regionale
di Catania

[@mail](#)

Assessorato
Ambiente e
Territorio
v. Nuovaluce,
67/A 95030
Tremestieri Etneo
(Ct) tel.
095/401.2443/2452
fax 095/4012817



a cura di

[Domenico Guarnaccia](#)



ASSESSORATO
AMBIENTE
ECOLOGIA
E TERRITORIO

[Eventi](#)

[News](#)

[Link utili](#)

Gestione Rifiuti - Sono on line le procedure semplificate per il recupero

[ASSESSORATO](#)

[VERIFICA CALDAIE](#)

[GESTIONE RIFIUTI](#)


[RISERVE NATURALI](#)

[GESTIONE TERRITORIO](#)

[EVENTI](#)



Provincia Regionale
di Catania



ASSESSORATO
AMBIENTE
ECOLOGIA
E TERRITORIO

GESTIONE RIFIUTI

- PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
 - Bacini e sub-bacini per i conferimenti
 - Piazzole di stoccaggio
- PIANO REGIONALE (P.I.E.R. Piano Interventi Emergenza Rifiuti)
- RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33 DEL D. LGS. 5/2/97, N.22

- PROCEDURE SEMPLIFICATE

Atto di Indirizzo Messa in
riserva R13

Art.31 32 e 33 D.Lgs. 5
febbraio 1997 n° 22

Cosa cambia per il
recupero dei rifiuti

Come inviare la
comunicazione

Nota informativa sulle
condizioni tecniche che
regolano le
“comunicazioni” in
Procedura Semplificata
sul recupero agevolato di
rifiuti (artt.31 e 33 del
D.L.vo 22/97).

VII Dipartimento - 4° Servizio (inquinamenti)

**Richiesta autorizzazioni e iscrizioni.
Comunicazione per l'esercizio delle attività di recupero
rifiuti ai sensi delle Procedure Semplificate di cui agli
artt. 31 e 33 del d.lgs 22/97**

Scheda Informativa

Dirigente: Dott. Nello Russo
Durata iter: 90 giorni
Referenti: Istr. Dir. Mario Ferlito
Dott. Salvo Sorbello
P.A. Angelo Lombardo
Agrot. Filippo Celia

Modalità di richiesta

- **Modalità:** É necessario presentare alla Provincia una comunicazione in carta semplice.
- **Documentazione richiesta:** Schema di comunicazione compresi gli allegati.
- **Contribuzione a carico:** Diritto di iscrizione annuale ai sensi del D.M. 350/1998.
- **Note:** Se volete prelevare la modulistica **[CLICCATE QUI](#)**

Normativa

- **Normativa:** Decreto Legislativo 5/2/1997, n° 22, artt. 31 e 33 D.M. 5/2/1998, D.M. 12/6/2002, n° 161.

Indirizzo di posta elettronica:

procedure.semplificate@provincia.ct.it

Tel.: 095 401.2443/2452 **Fax :** 095/4012817

ASSESSORATO ECOLOGIA E AMBIENTE



ARTT. 31 32 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997 N° 22 PROCEDURE SEMPLIFICATE

CAPO V

ART. 31

(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per la ammissione alle procedure semplificate).

1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono

garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della Dir. 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi. (1)

4. L'emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per la tutela dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.

6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 32

(Autosmaltimento)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
- b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività di

autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

ART. 33

(Operazioni di recupero).

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dello articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
 - a) per i rifiuti non pericolosi:
 - 1) le quantità massime impiegabili;
 - 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
 - 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b) per i rifiuti pericolosi:
 - 1) le quantità massime impiegabili;
 - 2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
 - 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose

contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che lo interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dello impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.

7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, la autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.

- 9.** Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui allo articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva la osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dello ambiente, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative alla utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
- 10.** I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12 e 15, nonché alle relative norme sanzionatorie.
- 11.** Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
- 12.** Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione della Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
- 12 bis.** Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dello allegato C.
- 12 ter.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 12 bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché

le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

Decreti Ministeriali attuativi del D.lgs. 22/1997

- D.M. 31 luglio 1997 – Istituzione Osservatorio nazionale rifiuti (in G.U. 6 ottobre 1997, n. 233)
- D.M. 31 luglio 1997 – Costituzione Comitato nazionale Albo Imprese Rifiuti (in G.U. 6 ottobre 1997, n. 233)
- D.M. 30 ottobre 1997 – Approvazione dello Statuto del Consorzio Nazionale degli Imballaggi
- D.M. 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33, D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (in G.U. 16 aprile 1998, n. 88)
- D.M. 11 marzo 1998, n. 141 - Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica. (in G.U. 12 maggio 1998, n. 108)
- D.M. 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (in G.U. 13 maggio 1998, n. 109)
- D.M. 1 aprile 1998, n. 148 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22. (in G.U. 14 maggio 1998, n. 110)
- D.M. 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (in G.U. 25 novembre 1998, n. 276)
- D.M. 15 luglio 1998 – Approvazione degli statuti dei consorzi per il riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in carta, plastica, acciaio,

- alluminio, vetro e legno (in G.U. 12 agosto 1998, n. 187)
- D.M. 15 luglio 1998 – Approvazione dello statuto del consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali e animali esausti (in G.U. 12 agosto 1998, n. 187)
 - D.M. 15 luglio 1998 – Approvazione dello statuto del consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (in G.U. 12 agosto 1998, n. 187)
 - D.M. 21 luglio 1998, n. 350 Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (in G.U. 12.10.98, n. 238)
 - D.M. 4 agosto 1998, n. 372 - Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti. (in G.U. 28 ottobre 1998, n. 252)
 - D.M. 3 settembre 1998, n. 370 - Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. (in G.U. 26.10.98, n. 250)
 - D.M. 4 agosto 1999 - Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori. (in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)

ASSESSORATO ECOLOGIA E AMBIENTE



DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997 N° 22

PROCEDURE SEMPLIFICATE

ARTT. 31 E 33



La Provincia Regionale di Catania ritiene fondamentale fornire indicazioni utili per un corretto esercizio delle attività di recupero e riciclo di rifiuti.

COSA CAMBIA PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI

Il D.M. 5/2/1998 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 16 aprile 1998) ha ridefinito gli ambiti nei quali le attività di recupero di rifiuti, ossia le operazioni descritte nell'all. "C" al D.lgs. 22/97, sono sottoposte alle procedure semplificate (comunicazione invece di richiesta di autorizzazione) di cui agli artt. 31 e 33 del D.lgs. 22/97.

Particolarmente rilevante è il citato D.M. 5 febbraio 1998 che ha individuato i rifiuti non pericolosi che possono essere destinati ad operazioni di recupero ricorrendo alle procedure semplificate.

Il sistema del "recupero" è oggi quanto mai articolato, dovendosi far riferimento, per le procedure semplificate al suddetto D.M. 5/2/1998 per i rifiuti non pericolosi e ai DD.MM. 5/9/1994 o del 16/1/1995 per i pericolosi.

Il ricorso alle procedure semplificate è una facoltà, potendo l'interessato ricorrere comunque alla procedura "normale" dell'autorizzazione (art. 27 e 28 D. Lgs. 22/97).

Va in ogni caso richiesta l'autorizzazione per quei rifiuti non ricompresi nei citati DD. MM. o per effettuare operazioni di recupero che non rientrano fra quelle in essi definite.

Si evidenzia che il citato D.M. 5/2/1998 ha assoggettato agli obblighi relativi ai rifiuti alcune tipologie di rifiuti precedentemente escluse, come ad esempio, scarti di legno, di metalli ferrosi e non ferrosi, di plastiche, di carta e cartone e di prodotti tessili, a suo tempo considerati "mercuriali" o "beni" a tutti gli effetti; dal 17/7/1998 anch'essi entrano a far parte del regime dei rifiuti.

In sostanza, i produttori di detti materiali che vorranno avviarli al recupero saranno obbligati, dal 17 luglio 1998, ad affidarli a soggetti che abbiano

effettuato la comunicazione all'Albo gestori rifiuti per il loro trasporto e dovranno sincerarsi che i rifiuti siano accompagnati durante il viaggio dal formulario di identificazione di cui al D.M. n. 145/98 (pubblicato nella G.U. n. 109 del 13/5/1998) vidimato e numerato dall'Ufficio del Registro o dalla CCIAA.

I rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi derivanti da attività industriali o artigianali dovranno inoltre essere annotati nel registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/98.

I rifiuti pericolosi di cui all'all. 1 al D.M. 5/9/1994 ("mercuriali pericolosi") continuano invece ad essere esclusi dall'ambito del D.lgs. 22/97 fino al termine di 3 mesi successivo all'adozione delle specifiche norme tecniche che il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo.

In pratica: coloro che invece effettuano operazioni di recupero di rifiuti pericolosi dovranno presentare la comunicazione solo quando saranno emanate le norme tecniche per il riutilizzo di tali rifiuti; fino ad allora resteranno valide quelle disposte dai citati DD. MM. 5/9/1994 (per i rifiuti da utilizzare in cicli di produzione o di consumo) e 16/1/1995 (per i rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo per produrre energia).

Le comunicazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 22/97 (2 marzo 1997) sono ritenute valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era già stata ultimata.

Le operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C al D.lgs. 22/97.

IL SITO LE TIPOLOGIE

E

LA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni ex art.33 del D.lgs. 22/97. in merito alle operazioni di recupero di rifiuti, sono in relazione al sito in cui vengono effettuate ed alle singole tipologie di rifiuti avviati al recupero.

Pertanto:

- 1) chi intende effettuare attività di recupero di rifiuti in più sedi, dovrà inviare una comunicazione per ogni sito alla Provincia competente per territorio;**
- 2) La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;**
- 3) nel caso in cui il soggetto decida di includere nella propria attività nuove tipologie di rifiuti dovrà attendere 90 gg. dalla comunicazione prima di iniziare il recupero di questi ultimi.**

Nel caso in cui un rifiuto non rientri nella normativa tecnica vigente (DD.MM. 5/9/94, 16/1/95 e 5/2/98), oppure viene avviato al recupero con procedure differenti da quelle in essa previste, o ancora non corrisponda merceologicamente o analiticamente alla descrizione prevista dalla legge, le attività di riutilizzo (ivi compresa la messa in riserva) sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97.

Il trasporto di rifiuti non sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 32 del D.lgs. 22/97 è soggetto all'iscrizione all'Albo gestori rifiuti con relativa stipulazione di idonee garanzie finanziarie. Il trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate richiede ugualmente l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti, ma non le garanzie finanziarie.

AUTOSMALTIMENTO

In assenza delle norme tecniche dell'art. 32 D.lgs. 22/97 le operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi ricorrendo alla procedura semplificata non è ancora attivabile.

DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI

Si evidenze la particolare rilevanza delle comunicazioni in quanto l'art. 31, comma 7, del D.lgs. 22/97 rinvia esplicitamente all'art. 21 della L. 241/90, in base al quale l'attività intrapresa (o continuata) sulla base di dichiarazioni false o mendaci non è asseverata. Ciò significa che chi rende una falsa o mendace comunicazione è punito oltre che con la sanzione penale dell'art. 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni) anche per l'esercizio illecito di un'attività di gestione di rifiuti. Ad esempio, chi dichiara di effettuare il recupero di rifiuti dopo aver presentato una dichiarazione falsa (es. sulla sussistenza di propri requisiti soggettivi; sull'esistenza di un impianto inesistente, ecc.) soggiace sia alla pena di cui all'art. 438 C.P. che a quella di cui all'art. 51, comma 4, del D.lgs. 22/97.

UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

SITI SOGGETTI A “VINCOLI”

Poiché il D.lgs. 22/97 nulla richiede con riferimento alla normativa urbanistica, la Provincia non può che iscrivere la ditta sulla base della comunicazione presentata. La Provincia darà di ciò notizia al Comune interessato, il quale, dovrà esprimere un parere al fine di determinare la “compatibilità” dell’area, rispetto al proprio assetto urbanistico e relativo ambiente naturale e paesaggistico. L’iscrizione, in sostanza, non costituisce variante degli strumenti urbanistici. Saranno i rispettivi Piani Regolatori a definire in quali casi le attività di recupero potranno svolgersi in aree non destinate ad insediamenti produttivi.

DIRITTI DI ISCRIZIONE

Per la tenuta dei registri di cui agli artt. 32 comma 3, e 33 comma 3, e

l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro (D.M. 21/07/1998 n° 350)

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente postale a favore della Provincia con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- a) denominazione e sede legale del richiedente;
- b) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- c) partita IVA e codice fiscale.

QUANDO VERSARE I DIRITTI D'ISCRIZIONE

L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998.

MANCATO VERSAMENTO DEI DIRITTI

L'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32 comma 3, e 33 comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

**Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (Decreto Ronchi)
individua nell' Ente Provincia L'organo territorialmente
competente per le attività di recupero e riciclaggio di rifiuti
speciali non pericolosi ammessi alle procedure semplificate, ai
sensi degli artt. 31 e 33.**

**La, Provincia, quindi, provvede all'istruttoria della
documentazione tecnico amministrativa presentata dalle
imprese che intendono avviare tali attività, al fine di ottenere
l'iscrizione nell'apposito Registro provinciale che L'Ente è
tenuto ad istituire.**



**A tal fine, le imprese che vogliono intraprendere attività di
recupero di rifiuti non pericolosi dovranno inviare, apposita
comunicazione di inizio e/o prosecuzione attività.**

**Tale comunicazione dovrà essere resa conformemente alla
MODULISTICA predisposta dal
IV SERVIZIO - IX AREA (inquinamento)**

La predetta comunicazione con i relativi allegati richiesti, dovrà essere inviata presso:

**PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
via Prefettura 14 – 95100 CATANIA**

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti si classificano ora in base a due criteri fondamentali:

- origine o provenienza;
- composizione presunta.

In base al primo dei due criteri, i rifiuti si distinguono in **urbani** e **speciali**; in base al secondo in **pericolosi** e **non pericolosi** (la categoria dei rifiuti pericolosi assorbe la precedente dei rifiuti tossici e nocivi).

Rifiuti Urbani

1. rifiuti domestici
2. rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità
3. rifiuti da spazzamento di strade
4. rifiuti giacenti su strade o su aree pubbliche
5. rifiuti vegetali
6. rifiuti da attività cimiteriali

Rifiuti speciali

1. rifiuti da attività agricole e agro - industriali

2. rifiuti da attività di demolizione e costruzione
3. rifiuti da lavorazioni industriali
4. rifiuti da lavorazioni artigianali
5. rifiuti da attività commerciali
6. rifiuti da attività di servizio
7. rifiuti da attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti
8. rifiuti da attività sanitarie
9. macchinari deteriorati o obsoleti
10. veicoli a motore



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

ART.33 D.LGS. 22/97

III SERVIZIO IX AREA

Via Nuovaluce 67/A – Tremestieri Etneo, CT

Tel. 095.7308414 fax 095.333124

Spett.le Ditta.....

.....

.....

N._____ Iscrizione Reg. Prov.

Oggetto: nota informativa sulle condizioni tecniche che regolano le “**comunicazioni**“ in
Procedura Semplificata sul recupero agevolato di rifiuti (artt.31 e 33 del D.L.vo 22/97).

Come Vi è noto la Vs azienda, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate in oggetto, è stata iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che operano in Procedura Semplificata e ciò con l’attribuzione progressiva di un numero di posizione.

La comunicazione di che trattasi, sortisce effetto, già per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali da parte dello scrivente Ufficio e, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso, le comunicazioni medesime, pur sortendo l’effetto operativo di legittimare l’attività con il decorso dei termini di legge, soggiace alle disposizioni richiamate dall’art.31 ultimo comma, del D.L.vo 22/97, ovvero le statuizioni sulla veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono, nonché il divieto di conformazione se si siano rese dichiarazioni false.

La Provincia competente, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, disponendo **il divieto** di inizio o di prosecuzione – in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività - qualora si verificano irregolarità od il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l’attività.

Con la presente nota informativa, questa Dirigenza, intende rimarcare alcuni fondamentali principi che ispirano la normativa del procedimento agevolato, raccomandando alle aziende il loro più scrupoloso rispetto.

Infatti:

- a) le disposizioni sul recupero agevolato dei rifiuti sono caratterizzate dal così detto <<**principio di esclusività e tassatività**>> previsto sia all’art.33 comma I del D.L.vo 22/97 che dai decreti Ministeriali attuativi della norma agevolativa, e cioè il D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) ed ancora il D.M. 12 giugno 2002 (relativo ai rifiuti pericolosi) in entrambi i DD.MM. all’art.1 ultimo comma. Sulla base di tali disposizioni, le operazioni di recupero devono essere conformi, per provenienza, per caratteristiche del rifiuto, per modalità di recupero e per prodotti

ottenuti alle disposizioni tecniche descritte negli allegati ai DD.MM. citati. Si badi che la conformità alle operazioni descritte deve essere rigorosa ed attenta. Infatti, una caratterizzazione del rifiuti diversa da quella descritta o una diversa provenienza del rifiuto rispetto a quella imposta nella norma comporta una specifica violazione, regolata e sanzionata dall'art. 51 comma IV del D.L.vo 22/97;

- b) oltre alle disposizioni specifiche descritte negli allegati, ivi comprese le disposizioni sui limiti per le emissioni in atmosfera regolate dal DPR 203/88 ed il recupero agevolato di energia dai rifiuti, deve prestarsi particolare attenzione anche al corpo delle disposizioni generali, descritte nei decreti e che costituiscono il denominatore comune di tutte le attività oggetto di maggiore dettaglio negli allegati ai DD.MM.;
- c) dalla disposizione generale descritta nell'articolo 31 del D.L.vo 22/97 circa la sussistenza dei requisiti impiantistici, si rappresenta la fondamentale importanza della certificazione di agibilità degli impianti in cui si svolge l'attività; nel dettaglio potranno essere assunte sul punto maggiori informazioni *nell'Atto di Indirizzo interno del 06/12/2000 prot. n. 7368/Serv.*, - disponibile al pubblico o a chi ne abbia interesse, all'indirizzo: **<http://www.provincia.catania.it/prmenu/link/ambiente.htm>**
- d) Le attività oggetto di procedura semplificata sono inoltre soggette al pagamento dei diritti annuali di iscrizione regolati dal D.M. 350 del 21 luglio 1998, n. 350 e che devono essere versati entro il 30 aprile di ciascun esercizio annuale. Si presti attenzione che il mancato versamento dei diritti di iscrizione sospende, di diritto, l'attività, con la conseguenza che il controllo operato in assenza di corresponsione dei diritti di iscrizione comporta la contestazione di attività illecita in quanto la medesima, si ripete, è da ritenere sospesa di diritto (si veda l'art. 3 comma 3 del D.M. in commento);
- e) Sulle attività di messa in riserva dei rifiuti (R13), anche a seguito della mancata adozione del contenuto della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli art.31,32,33 del D.L.vo 22/97 da parte della Regione (cfr. art.19 punto m), si sono susseguite in letteratura giuridica alcune incertezze, dovute peraltro anche ad una impegnativa lettura delle norme. Sulla messa in riserva R13 questa Dirigenza ha dato disposizioni, nelle quali, dopo una ricostruzione della normativa di riferimento, ha ritenuto di aderire alla più rigorosa interpretazione letterale delle operazioni di messa in riserva, espressamente prevedendo che, in assenza delle **caratteristiche impiantistiche descritte negli allegati al D.M. 5 febbraio 1998, non possa configurarsi una messa in riserva come semplice stoccaggio di materiali per un loro successivo conferimento a centri che effettuino operazioni da R1 a R12 e ciò almeno in termini di procedura agevolata.** L'argomento, come accennato, è stato oggetto di una disposizione di servizio - *Atto di Indirizzo interno del 23 gennaio 2001 prot. n. 327/Serv.* (disponibile all'indirizzo Internet già citato) che, per il contenuto ed i richiami normativi, si ritiene necessario averne conoscenza, affinché, si compia ogni opportuna verifica circa la corrispondenza delle attività svolte con il rispetto delle norme in commento.

Si rappresenta ancora che, in sede di rinnovo delle iscrizioni, la cui durata è fissata *ex lege* in cinque anni per le procedure agevolate, le istruttorie d'ufficio saranno rigorosamente improntate, anche a livello aziendale, oltre che alla verifica della documentazione cartolare ed delle dichiarazioni rese, alla verifica della esatta rispondenza fra quanto dichiarato e quanto effettivamente svolto in conformità al dettato tecnico.

Gli Uffici del III° Servizio della IX Area sono a disposizione delle aziende iscritte per ogni chiarimento in merito, Ufficio presso il quale potranno chiedersi informazioni, compiere verifiche del proprio ciclo produttivo ed ancora presentare osservazioni o quesiti tesi a chiarire, ove occorresse, le raccomandazioni sopra rappresentate.

Il Dirigente del III° Servizio
Ing. Dott. Francesco Corsaro